



LE PENSIONI DI VECCHIAIA (ANTICIPATA), INABILITA', SUPERSTITI

Breve guida

1. LE PENSIONI DI VECCHIAIA (ANTICIPATA), INABILITA', SUPERSTITI: premessa

- 1.1 Contributi esteri: come funzionano
- 1.2 Totalizzazione dei contributi esteri e pensione pro-rata
- 1.3 Pensione pro-rata

2. LA PENSIONE DI VECCHIAIA E VECCHIAIA ANTICIPATA

- 2.1 Requisiti di accesso a **pensione italiana**
 - 2.1.1 APE social
 - 2.1.2 Il sistema di calcolo della pensione italiana
 - 2.1.3 Il supplemento di pensione
- 2.2 Requisiti di accesso a **pensione slovena**
 - 2.2.1 Pensione di vecchiaia anticipata
 - 2.2.2 Anticipo pensione
 - 2.2.3 Calcolo della pensione
 - 2.2.4 Incumulabilità

3. LA PENSIONE AI SUPERSTITI

- 3.1 Requisiti di accesso alla pensione ai superstiti **italiana**
 - 3.1.1 La misura della pensione
 - 3.1.2 Cumulabilità con altri redditi
- 3.2 Requisiti di accesso alla pensione ai superstiti **slovena**
 - 3.2.1 Requisiti del dante causa necessari per il riconoscimento della pensione ai superstiti
 - 3.2.2 Requisiti richiesti al/la vedovo/a e ai familiari superstiti
 - 3.2.3 Incumulabilità

4. LE PENSIONI DI INABILITA'/INVALIDITA'

- 4.1 L'assegno ordinario d'invalidità/ pensioni di inabilità in **Italia**
- 4.2 La pensione di invalidità in **Slovenia**

5. CONTATTI DELLA RETE INFODESK DI EURADRIA



1. LE PENSIONI DI VECCHIAIA (ANTICIPATA), INABILITA', SUPERSTITI: premessa

1.1 Contributi esteri: come funzionano

Per il lavoratore che ha svolto attività lavorativa all'estero si versano i contributi in un solo Paese per volta, in linea generale quello dove lavora, indipendentemente dalla residenza.

Chi ha lavorato in più Paesi della Ue conserva la contribuzione versata in ciascuno di essi: ciò significa che i contributi già versati non sono trasferiti dall'ente previdenziale di un Paese a quello di un altro, né restituiti alla persona se questa si trasferisce in altro Paese.¹

Per chi ha periodi contributivi maturati in un unico Paese, l'ammontare della pensione sarà calcolato in base alla legislazione del Paese in questione, secondo le stesse modalità adottate per i cittadini di quello Stato, a prescindere dal fatto che il lavoratore sia residente o meno nel Paese al raggiungimento dell'età pensionabile.

1.2 Totalizzazione dei contributi esteri e pensione pro-rata

Per chi ha lavorato all'estero e deve ottenere la pensione, è possibile sommare i contributi maturati nei vari Paesi in cui si è lavorato, per ottenere il diritto alla pensione, attraverso la procedura della totalizzazione. E' possibile totalizzare solo i periodi di contributi superiori a 1 anno in ambito Ue, mentre per i Paesi convenzionati vigono regole diverse, in base alla convenzione.²

Alcune convenzioni bilaterali prevedono anche la totalizzazione multipla, cioè la possibilità di sommare i contributi versati in Paesi terzi che hanno attivato, a loro volta, accordi internazionali sia con l'Italia che con l'altro Stato contraente.

1.3 Pensione pro-rata

La totalizzazione internazionale è prevista sia dai Regolamenti Comunitari che dalle Convenzioni bilaterali stipulate da uno Stato in materia di sicurezza sociale ed è ammessa solo se il lavoratore può far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione.

Se i periodi assicurativi non sono abbastanza lunghi per avere diritto alla pensione, vengono presi in considerazione i periodi di contribuzione superiori a 1 anno o di residenza maturati in altri Paesi Ue o in Paesi convenzionati. Ogni Paese erogherà una pensione distinta, cioè la pensione pro rata, calcolata in base ai contributi maturati in ciascuno Stato.³

Chi ha lavorato in un Paese Ue per meno di 1 anno non potrà totalizzare tale periodo per avere una pensione in pro-rata; la contribuzione non verrà comunque persa perché produrrà un aumento di pensione nell'ultimo Paese nel quale si è maturato il diritto a pensione.

¹ Art. 51 Reg. CE n. 883/2004:

² Art. 57 Reg. CE n. 883/2004;

³ art. 52 Reg. CE n. 883/2004;



EURADRIA 20/21

Le pensioni in convenzione internazionale I/Slo - Iter di presentazione

EURADRIA



01

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA LOCALE E ESTERA ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DI RESIDENZA

- APERTURA FASCICOLO
- VERIFICA REQUISITI LOCALI
- PREPARAZIONE E INVIO COLLEGAMENTO INTERNAZIONALE CON ALTRO STATO

02

INVIO DELLA DOMANDA A CARICO STATO ESTERO ALL'ISTITUZIONE DI COMPETENZA

- Periodo transitorio - via posta con utilizzo formulari cartacei serie - E
- Via EeSSI

03

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ESTERA, INVIO PROVVEDIMENTO ALL'INTERESSATO E ALL'ISTITUZIONE DI RESIDENZA

- VERIFICA REQUISITI
- RICHIESTA DOCUMENTI
- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE/RESPINTA
- INVIO ESITO DOMANDA ALL'ISTITUZIONE COMPETENTE LOCALE

2. LA PENSIONE DI VECCHIAIA E VECCHIAIA ANTICIPATA



2.1 REQUISITI DI ACCESSO A PENSIONE ITALIANA ⁴

È possibile andare in pensione con diverse modalità in base all'età, ai contributi versati e, in alcuni casi, in base a caratteristiche specifiche della propria vita lavorativa.

- Pensione di vecchiaia:** requisito 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione, salvo le categorie dei lavoratori addetti alle mansioni gravose (svolte in Italia per un determinato limite minimo di tempo)
- Pensione di vecchiaia con il sistema contributivo puro,** cioè quelli che sono iscritti a una gestione previdenziale dal 1° gennaio 1996, la pensione spetta:
 - con almeno 20 anni di contributi;
 - con 67 anni di età (fino al 31 dicembre 2022);
 - con un importo della futura pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale. Questo requisito non è necessario al compimento del 70° anno di età (con l'adeguamento alla speranza di vita), in presenza di almeno 5 anni di contributi effettivi e a condizione che l'interessato interrompa l'attività lavorativa dipendente.

⁴ Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Messaggio INPS 1405 del 25 gennaio 2012



c) Pensione di vecchiaia anticipata⁵:

- **42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini o con 41 anni e 10 mesi di contributi le donne** a prescindere dall'età anagrafica + 3 mesi finestra;
- **62 anni e 38 anni di contributi** + 3 mesi finestra mobile– **requisito “quota 100”** – **entro 31/12/2021**
- **requisito di contribuzione ridotto a 41 anni per i lavoratori precoci** + finestra mobile di 3 mesi per i lavoratori del settore privato e di 6 mesi per il settore pubblico⁶
- **l'opzione donna per le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni (59 se autonome) unitamente a 35 anni di contributi** + 12/18 mesi finestra mobile
- Ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, che rientrano nel **sistema contributivo puro, la pensione anticipata** spetta:
 - con 20 anni di contributi;
 - con 64 anni di età (fino al 31 dicembre 2022);
 - con un importo della futura pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale.
- Per chi ha **svolto in Italia** per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per metà della vita lavorativa, **lavori usuranti** può ottenere la pensione di anzianità con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e quota 97,6 per i lavoratori dipendenti; 62 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e quota 98,6 per i lavoratori autonomi
- **64 anni e 38 anni di contributi + 3 mesi finestra mobile** – requisito “quota 102”- entro 31/12/2022⁷

⁵ Il [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019](#), giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 23 del 28 gennaio 2019 introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti.

⁶ Sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

L'articolo 1 della predetta legge di bilancio 2018, ai commi 162 lettere f), g) e i), 163, 164, 165, ha introdotto, con effetti dal **1° gennaio 2018**, alcune modifiche all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. **beneficio per lavoratori “precoci”**).

Le disposizioni di modifica, in particolare, riguardano l'accesso al beneficio previsto dall'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232/2016 con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l'assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave (articolo 1, comma 199, lett. b) e l'arco temporale di riferimento per lo svolgimento di **attività c.d. gravose** (articolo 1, comma 199, lett. d).

Sono state, altresì, introdotte nuove attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (attività c.d. gravose di cui all'articolo 1, comma 199, lett. d) attraverso l'ampliamento dell'elenco di professioni indicate all'allegato A al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87).

⁷ Nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

L'[articolo 1, comma 87, lettere a\), b\) e c\)](#), della legge in esame modifica l'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di pensione “quota 100”.

La lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il **31 dicembre 2022**, di un'età anagrafica di almeno **64 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni** (c.d. pensione “quota 102”).

Le successive lettere b) e c) coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l'anno 2022.



I requisiti contributivi, possono essere raggiunti grazie al **cumulo gratuito** di periodi assicurativi in diverse gestioni pensionistiche italiane e la totalizzazione dei periodi svolti in Slovenia: in sostanza il lavoratore può mettere assieme la contribuzione sparsa in diverse gestioni italiane previdenziali non coincidenti temporalmente al fine di guadagnare il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, per la pensione anticipata (nelle diverse possibilità elencate).

2.1.1 APE SOCIAL

L'**APE SOCIAL** è un'**indennità** di pensionamento anticipato **riservata esclusivamente per i residenti in Italia**, ma per la quale i requisiti contributivi possono essere soddisfatti totalizzando il periodo lavorativo anche in altro Stato).

A chi spetta l'APE social:

- ha almeno 63 anni di età;
- ha almeno 30 anni di contributi o 36 anni in caso di addetti ad attività gravose. Per le donne, i requisiti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni;
- si trova in una delle seguenti condizioni:
- è disoccupato:
- per licenziamento, anche collettivo, o per dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale;
- che da almeno 3 mesi ha smesso di fruire dell'indennità di disoccupazione.
- è un caregiver che assiste, da almeno 6 mesi, il coniuge, il partner unito civilmente o un parente con handicap grave convivente o affine entro il 2° grado;
- ha un'invalidità civile riconosciuta almeno al 74%;
- ha svolto un'attività gravosa, per almeno 6 anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 negli ultimi 10.
- ha cessato qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, in Italia e all'estero;
- non è titolare di altro trattamento pensionistico diretto;
- non è titolare di indennità di disoccupazione o di indennizzo commercianti.



2.1.2 Il sistema di calcolo della pensione italiana

Il sistema di calcolo della pensione italiana ha subito delle sostanziali modifiche, rispetto al calcolo che si basava su base retributiva e sull'anzianità contributiva introdotto nel 05/1968. Possiamo dunque differenziare tre casistiche:

Assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995 (raggiunti anche con il cumulo di contributi versati all'estero)	Sistema retributivo per la parte di anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1995 Sistema contributivo per la parte di anzianità contributiva maturata dal 01/01/1996	Il totale pensione liquidata è formato da due quote di pensione Quota A (basato sui migliori anni di retribuzione) – sistema retributivo – fino al 31/12/1995 Quota B (basata sui versamenti contributivi) – sistema contributivo – dal 01/01/1996
Assicurati con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 (raggiunti anche con il cumulo di contributi versati all'estero)	Sistema completamente retributivo per le quote di pensione fino al 31/12/2011, contributivo per quelle successive	Il totale pensione liquidata è formato da due quote di pensione Quota A (basato sui migliori anni di retribuzione) – sistema retributivo – fino al 31/12/2011 Quota B (basata sui versamenti contributivi) – sistema contributivo – dal 01/01/2012
Assicurati – neo assunti dall'01/01/1996 privi di contribuzione precedente	Sistema esclusivamente contributivo	Sistema contributivo – basato sui versamenti contributivi (montante contributivo)

I **residenti in Italia**, possono chiedere l'integrazione al trattamento minimo, se non superano i limiti reddituali previsti per l'accesso all'integrazione.

2.1.3 Il supplemento di pensione

Qualora il pensionato si sia rioccupato in Italia, può chiedere il ricalcolo della pensione, per farvi aggiungere l'ammontare dei contributi versati dopo il pensionamento (supplemento di pensione). I contributi versati o accreditati successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento della pensione in godimento. I contributi versati dopo la decorrenza di un supplemento danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi.



2.2 REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA SLOVENA⁸



Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento di una certa età e al periodo contributivo di assicurazione e di pensione ovvero dal periodo contributivo pensionistico maturato senza riscatto di periodi assicurativi.

Per soddisfare le condizioni per l'ottenimento del diritto a questa pensione devono essere soddisfatte contemporaneamente ambo le condizioni che non si differenziano a seconda del sesso dell'assicurato.

I requisiti di accesso sono:

- **40 anni di contributi (senza riscatto) e 60 anni di età**
oppure
- **65 anni di età con minimo 15 anni di contributi**

Vengono compresi nel periodo di contributi pensionistici (senza riscatto) il periodo di versamento contributivo obbligatorio con iscrizione all'assicurazione obbligatoria pensionistica e di invalidità, il periodo di svolgimento di attività agricola senza riscatto (in questo periodo non viene considerato per esempio il periodo assicurativo riconosciuto per congedo per cura del primo anno di vita di un bambino, l'inserimento volontario nell'assicurazione obbligatoria e **anche contributi figurativi esteri, certificati tali dall'ente assicurativo estero vengono assimilati al riscatto e quindi esclusi dal calcolo dei contributi utili**).

Il **requisito anagrafico** può essere abbassato se l'assicurato vanta:

- **almeno** 40 anni di contributi (senza riscatto) in caso del primo requisito (60 anni di età)
- **almeno** 38 anni di contributi (senza riscatto) nel caso del secondo requisito (65 anni di età) per i seguenti motivi⁹:
 - per ogni bambino nato o adottato di cui l'assicurato si è preso cura durante il primo anno di vita oppure
 - servizio militare obbligatorio fino ad un massimo due terzi della sua durata effettiva oppure
 - per il periodo d'iscrizione all'assicurazione pensionistica e invalidità obbligatoria prima del compimento dei 18 anni con contribuzione versata fino al 18 anno di età

2.2.1 Pensione di vecchiaia anticipata

Se i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia (40 anni di contributi + 60 anni di età) sono soddisfatti con l'utilizzo di contribuzione da riscatto, l'assicurato **può** chiedere la liquidazione della **pensione anticipata**.

Il requisito anagrafico tuttavia **NON** può essere in alcun modo abbassato e tale scelta comporta una **penalizzazione** (decurtazione) **pari allo 0,3%** sull'importo liquidato al pensionato, **per ogni mese di differenza di età maturata alla data di liquidazione fino al 65° anno di età**.

2.2.2 Anticipo pensione

⁸ Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2-NPB7)

⁹ 28. Člen - Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2-NPB7) - znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine



Chi ha maturato i requisiti pensionistici per la pensione di vecchiaia e decide di continuare a lavorare (**solo per occupati in Slovenia**), può chiedere la liquidazione **dell'anticipo pensionistico**, pari al **40% della pensione** spettante, che viene erogata fino alla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia con relativa cessazione dell'attività.

2.2.3 Calcolo della pensione

Per calcolare l'ammontare della pensione spettante l'ente pensionistico sloveno prende in considerazione i migliori 24 anni di retribuzione dell'assicurato per i periodi lavorati dal 01.01.1970 per calcolare il dato della la retribuzione media percepita.

La pensione viene calcolata applicando una percentuale % sull'importo della retribuzione media percepita. Tale percentuale dipende dagli anni contributivi versati. Su 15 anni contributivi versati viene applicata una % minima di 29,5% per le donne e 28,5% per le donne.¹⁰

2.2.4 Incumulabilità

La pensione di vecchiaia è incumulabile con redditi da lavoro dipendente prestato in Slovenia o in Italia con relativa iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e versamento contributivo. Nel caso di rioccupazione il pensionato deve avvisare l'ente pensionistico sloveno che sospende i pagamenti della pensione.

3. LA PENSIONE AI SUPERSTITI

3.1 REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI ITALIANA¹¹



La pensione di reversibilità, o pensione ai superstiti, spetta ai familiari di un lavoratore o pensionato deceduto, iscritto in una delle gestioni previdenziali Inps.

Si ha diritto alla pensione di reversibilità se il soggetto, al momento del decesso, si trovava in una delle seguenti condizioni:

- era titolare di una pensione italiana;
- aveva 15 anni di contributi accreditati in tutta la vita lavorativa;
- aveva 5 anni di contributi accreditati, di cui 3 nell'ultimo quinquennio.

La pensione di reversibilità può spettare a:

- coniuge e figli minori (se maggiorenni, devono essere studenti o inabili);
- uniti civilmente, equiparati al coniuge;
- genitori, in assenza di coniuge e figli aventi diritto;

¹⁰ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 75/19 - ZPIZ-2G), ki je začel veljati 1. januarja 2020 in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/21 - ZPIZ-2I)

¹¹ Articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903



- fratelli o sorelle inabili al lavoro, non titolari di pensione, a carico del lavoratore o del pensionato deceduto, in assenza di genitori.

3.1.1 La misura della pensione

La pensione di reversibilità si calcola in base a una percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore, in relazione al rapporto di parentela con la persona deceduta:

- al coniuge spetta il 60%;
- al figlio unico superstite, minore, studente o inabile spetta il 70%;
- a ciascun figlio, se ne ha diritto anche il coniuge, spetta il 20%;
- a ciascun figlio, se il coniuge non ne ha diritto, spetta il 40%;
- a genitori o fratelli e sorelle, spetta il 15% per ciascuno.

La pensione di reversibilità viene pagata a partire dal 1° giorno del mese successivo al decesso del lavoratore o del pensionato.

In caso di condanna del/la vedovo/a con una sentenza passata in giudicato per reato di omicidio premeditato del defunto, non vi è il riconoscimento della pensione ai superstiti.

3.1.2 Cumulabilità con altri redditi

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Cessazione del diritto

Termina il diritto alla pensione ai superstiti in caso di nuova unione in matrimonio o unione civile. In tale caso, il/la vedovo/a può chiedere la liquidazione della c.d. "doppia annualità" cioè un assegno una tantum pari a due annualità della pensione stessa compresa la tredicesima.

3. 2 REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI SLOVENA¹²



La pensione ai superstiti può spettare a:

- coniuge e figli minori fino a 15 anni o fino a 18 anni se iscritti al centro per l'impiego nelle liste di disoccupazione
- figli maggiorenni inabili o studenti – max 26 anni;
- uniti civilmente, equiparati al coniuge;

- genitori, in assenza di coniuge e figli aventi diritto;
- fratelli o sorelle inabili al lavoro, non titolari di pensione, a carico del lavoratore o del pensionato deceduto, in assenza di genitori.

¹² Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2-NPB7) - VI. poglavje: PRAVICE ZA PRIMER ZAVAROVANČEVE SMRTI



Il diritto alla pensione alle vedove/i e ai familiari superstiti è soggetta alla verifica di requisiti specifici:

- del dante causa assicurato (pensione indiretta) o pensionato (pensione di reversibilità)
- della vedova/vedovo richiedente pensione e/o dei familiari del defunto.

3.2.1 Requisiti del dante causa necessari per il riconoscimento della pensione ai superstiti

- 1) Nel caso in cui il defunto non era titolare di pensione, si ritiene soddisfatto il requisito se entro il giorno del decesso ha soddisfatto le condizioni minime previste dalla normativa slovena per la pensione anticipata, vecchiaia o invalidità– in tale caso il suo decesso è considerato come se fosse titolare invalidità di I. categoria (inabilità totale);
- 2) Il requisito è soddisfatto se il defunto era titolare di pensione anticipata, vecchiaia o invalidità slovena
- 3) Nel caso in cui la causa del decesso sia legata ad infortunio lavorativo o malattia professionale (evento riconosciuto in Slovenia), il requisito è soddisfatto indipendentemente dal periodo contributivo maturato dal dante causa.

3.2.2 Requisiti richiesti al/la vedovo/a e ai familiari superstiti

Per i decessi avvenuti nel 2022 alle vedove o ai vedovi:

- a) è richiesta un'età minima per avere diritto alla pensione:
 - devono avere compiuto 58 anni di età al momento del decesso dell'assicurato o del pensionato;
 - se non hanno raggiunto l'età richiesta, devono avere almeno 53 anni di età al momento del decesso del dante causa, fermo restando che avranno accesso alla prestazione pensionistica al compimento del 58 anno di età;
- b) non è richiesto il requisito minimo anagrafico:
 - in caso di riconoscimento inabilità totale al lavoro alla data di decesso dell'assicurato/pensionato o in caso di riconoscimento dell' inabilità entro un anno dal decesso del assicurato/pensionato
 - in presenza di figli a carico della vedova, che hanno diritto alla pensione ai superstiti
 - se durante la percezione della pensione ai superstiti riconosciuta per presenza di figli a carico, sopraggiunge invalidità totale al lavoro del vedovo/a, continua a mantenere il diritto alla pensione ai superstiti, anche successivamente alla maggiore età (o termine degli studi) dei figli, salvo revoca del riconoscimento dell'invalidità.
 - se durante la percezione della pensione ai superstiti, riconosciuta per presenza di figli a carico, il/la vedova/o matura l'età anagrafica di 58 anni di età, mantiene il diritto alla pensione ai superstiti a tempo indeterminato
 - se durante la percezione della pensione ai superstiti, riconosciuta per presenza di figli a carico, il/la vedova/o non matura l'età anagrafica di 58 anni di età, ma alla scadenza del diritto ai figli a carico (per conseguita maggiore età o fine percorso di studio), ha conseguito almeno 53 anni di età, potrà richiedere nuovamente il pagamento della pensione ai superstiti al compimento del 58° anno di età.
 - se la vedova partorisce il figlio del defunto marito entro 300 giorni dalla data del decesso.

In caso di condanna del/la vedovo/a con una sentenza passata in giudicato per reato di omicidio premeditato del defunto, non vi è il riconoscimento della pensione ai superstiti.



3.2.3 Incumulabilità

La pensione ai superstiti slovena è incumulabile con qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo che prevede l'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria in Slovenia o in qualsiasi altro Stato.

Misura della pensione

La pensione ai superstiti viene riconosciuta nella misura pari al 70% della pensione di cui era titolare il defunto (fino al 100% in presenza di familiari contitolari).

Nel caso in cui il vedovo/a sia titolare di una pensione diretta a carico della Slovenia, viene liquidata la pensione con l'importo più favorevole.

Se la pensione diretta, risulta più favorevole il vedovo/a può richiedere un pagamento parziale della pensione ai superstiti, pari al 15% della pensione di cui era titolare il defunto, l'importo per essere riconosciuto, deve essere inferiore all'11,7% della pensione minima slovena.

La decorrenza della pensione ai superstiti è dal giorno successivo al decesso, nel caso in cui spetti la pensione ai superstiti parziale invece è dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Cessazione del diritto

Termina il diritto alla pensione ai superstiti in caso di nuova unione in matrimonio o stipula di contratto di convivenza prima del 60° anno di età.

4. PENSIONI DI INABILITA' /INVALIDITA'



4.1 L'assegno ordinario d'invalidità/ pensioni di inabilità in Italia¹³

I lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa possono richiedere l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità se hanno specifici requisiti contributivi e sanitari.

Il requisito contributivo richiesto è di avere

- 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda (tale requisito può essere conseguito anche utilizzando la contribuzione presente versata in Slovenia).

I lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati (o iscritti alla gestione separata) viene riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità se hanno i seguenti requisiti:

- riduzione permanente della capacità di lavoro in misura superiore ai 2/3 (67%), a causa di infermità, difetto fisico o mentale;

¹³ Legge 222 del 12 giugno 1984, "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile", entrata in vigore il 1° luglio 1984. La disciplina trova applicazione per tutte le domande di assegno ordinario di invalidità presentate dal 1° luglio 1984 (circolare INPS 167 del 19/07/84). L'inabilità prevista dalla legge n. 222 va intesa non come incapacità del lavoratore allo svolgimento di una proficua occupazione bensì come incapacità piena ed incondizionata a qualsiasi lavoro autonomo o subordinato.



Il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda ed è compatibile con l'attività lavorativa.

L'assegno di invalidità, che può essere sottoposto a revisione, è valido per 3 anni e, dopo che è stato riconosciuto per 3 volte di seguito, viene confermato automaticamente.

La prestazione viene trasformata al raggiungimento dell'età pensionabile e, in presenza di tutti i requisiti, in pensione di vecchiaia.

Ai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati (o iscritti alla gestione separata) viene riconosciuta la pensione di inabilità:

- se riconosciuta l'impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

Per la liquidazione della pensione è inoltre richiesta **la cessazione di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.**

Il pagamento della pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. La pensione può essere sottoposta a revisione.



4.2 La pensione di invalidità in Slovenia¹⁴

Se si ha subito una disabilità fisica a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale verificatasi in relazione a un'attività lavorativa o assicurativa in Slovenia, si può ottenere il diritto alle prestazioni di invalidità. L'indennità di invalidità è una prestazione in denaro mensile che l'assicurato può ottenere a causa di una determinata menomazione fisica verificatasi durante l'assicurazione. Il diritto alle prestazioni di invalidità per la menomazione fisica spetta dal giorno in cui si è accertata l'invalidità e non ha scadenza. La richiesta di riconoscimento del diritto alle prestazioni (modulo) può essere presentata da:

- medico di base (se si vive in Slovenia o attraverso l'ente previdenziale del paese di residenza)
- da interessato allegando alla richiesta la relativa documentazione medica che dovrà essere certificata dal medico di base se non viene presentata in originale (residenti in Slovenia).

Il giudizio sull'esistenza e il tipo o il grado di menomazione fisica viene rilasciato dalla commissione di invalidità. In base al parere degli esperti della commissione di invalidità, l'Istituto decide sul diritto con una determina.

Per avere diritto alle prestazioni di invalidità, in linea di principio devono essere soddisfatte le tre condizioni seguenti:

- che si tratti di un certo tipo e grado di menomazione fisica,
- che questo danno si è verificato durante l'assicurazione e/o
- che è stato causato da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale.

Le menomazioni fisiche sono classificate in base alla loro portata in otto gradi. Il più basso, l'ottavo grado è del 30 per cento, il più alto e il primo grado è il 100 per cento di menomazione fisica.

La pensione di invalidità slovena viene liquidata all'assicurato al quale la commissione d'invalidità slovena abbia riconosciuto (e alla cessazione del rapporto lavorativo)

- la I. Categoria

¹⁴ Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2-NPB7) V. poglavje: INVALIDSKA POKOJNINA



- la II. Categoria e che non sia in grado di svolgere altre mansioni idonee e non sia in condizione di affrontare un percorso di riabilitazione professionale, a cui comunque viene escluso chi ha compiuto i 50 anni di età
- la III. Categoria e non sia in grado di ricollocarsi in occupazione idonea avendo già raggiunto un limite di età che è di 63 anni (uomini) e 61 anni (donne);
 - se l'invalidità è riconosciuta in conseguenza di infortunio o malattia professionale (a prescindere dall'anzianità contributiva)
 - se l'invalidità è riconosciuta per malattia o infortunio extralavorativo, qualora l'assicurato abbia maturato al riconoscimento un 'anzianità contributiva pari ad almeno un terzo dell'intervallo di tempo tra il compimento dei 20 anni di età e la data dell'insorgere dell'invalidità (anni pieni)
 - se all'assicurato viene riconosciuta un'invalidità di I. Categoria prima dei 21 anni di età previo verifica requisito assicurativo minimo pari ad almeno 3 mesi di anzianità assicurativa.



5. CONTATTI DELLA RETE INFODESK DI EURADRIA

Se hai necessità di maggiori informazioni o di analizzare il tuo caso specifico, **contatta gli InfoDesk di Euradria (<https://euradria.eu/lavoro/gli-infodesk-di-euradria/>)**..

EURADRIA fornisce i propri servizi attraverso una rete di supporto costituita da InfoDesk transfrontalieri online e in loco, rivolti sia ai datori di lavoro che a chi cerca lavoro nella regione EURADRIA.

Conta 9 InfoDesk fisici, situati lungo il confine italo-sloveno nelle città di Trieste, Koper - Capodistria e Nova Gorica. Gli Infodesk possono fornire informazioni e supporto sui seguenti temi:

- ✓ Dichiarazione dei redditi e contributi
- ✓ Copertura sanitaria
- ✓ Malattia
- ✓ Congedo di maternità
- ✓ Infortuni
- ✓ Indennità di disoccupazione
- ✓ Contratti di lavoro
- ✓ Sicurezza e salute sul lavoro
- ✓ Opportunità di lavoro in Italia
- ✓ Opportunità di lavoro in Slovenia
- ✓ Attività imprenditoriale in Italia
- ✓ Attività imprenditoriale in Slovenia
- ✓ Assistenza legale
- ✓ Pensioni

Infodesk

Dedicated to *workers, job seekers and employers*

Slovenia

INAS Slovenia
Kičičeva ulica9/a
5000 Nova Gorica
Mail: slovenia@inas.it
Tel: +386 53380197

OOZ NOVA GORICA-employers
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica
Mail: karmen.volk@ozs.si
Tel: +386 53306610

INAS Slovenia
Gortanov trg 15,
6000 Koper
Mail: slovenia@inas.it
Tel: +386 51635440
Tel: +386 53380197

INCA Slovenia
Vojkova nabrezje 23,
6000 Koper
Mail: d.pelozo@inca.it
Tel: +386 56273824

PRIMORSKA GODPODARSKA ZBORNICA-employers
Femarska ulica 2,
6000 Koper - Capodistria
Mail: info@pgz-slo.si
Tel: +386 5 66 25 830

Italy

SDGZ/URES
-employers
Via Cicerone 8,
34133 Trieste
Mail: info@servis.it
Tel: +39 040 67248

UIL FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Ugo Polonio 5,
34125 Trieste
Mail: servizioures@uilfvg.org
Tel: +39 040 368522

Thanks to our network of experts, the Infodesk service will answer all your questions!

Scan the QR code and visit our website